



Ministero dell'Istruzione

CONVITTO NAZIONALE STATALE "R. Bonghi"

Via IV Novembre n. 38 – 71036 Lucera (FG) – Tel. 0881/520062 – Fax 0881/520109

e-mail: fgvc01000c@istruzione.it – pec: fgvc01000c@pec.istruzione.it

C.M. FGVC01000C - C.F. 82000200715

con annesso

IP SERV. ALB. E RIST. IST. PROFESSIONALE ANN. CONVITTO "BONGHI"

C.MFGRH100008 – C.F. 91020640719

CONVITTO NAZIONALE "R.BONGHI"
Prot. 0000199 del 08/01/2022
(Uscita)

A tutto il Personale Scolastico
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle loro Famiglie
Al Direttore SGA
Al Presidente del Consiglio
d'Istituto
A tutti i Portatori d'Interesse
Agli Atti
Al Sito Web

Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche dal 10/01/2022

Facendo seguito al Decreto Legge 7/gennaio/2022 n. 1, avente per oggetto Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002) (GU n.4 del 7-1-2022), vigente dal 8-1-2022 e alla nota congiunta del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute prot. n. 11 dell'8/01/2022, avente per oggetto Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative,

SI COMUNICA

che le attività didattiche e convittuali riprenderanno regolarmente giorno 10/01/2022 in presenza.

Per gli studenti, le cui famiglie con idonea documentazione comunicheranno la positività al Covid-19 o l'essere sottoposti a quarantena con isolamento fiduciario, i docenti assicureranno la didattica digitale integrata e la didattica digitale a distanza, così come da regolamento DDI.

Si autorizza la frequenza in DAD/DDI solo se viene prodotta certificazione di positività o di quarantena da inviare in posta elettronica all'indirizzo fgvc01000c@istruzione.it

Per quel che attiene la gestione dei contatti stretti, si rimanda in toto alla normativa vigente (art.4), pubblicata sul sito web della scuola.

In particolare per la Scuola Secondaria di Secondo grado

In presenza di UN CASO DI POSITIVITÀ nella classe

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

ATTIVITÀ DIDATTICA:

1. attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
2. si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

MISURA SANITARIA:

1. Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

ATTIVITÀ DIDATTICA: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;

MISURA SANITARIA: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

ATTIVITÀ DIDATTICA:

1. in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
2. si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno TRE CASI DI POSITIVITÀ

nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

ATTIVITÀ DIDATTICA: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;

MISURA SANITARIA: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Si precisa, inoltre, che :

1. non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133);

2. il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede: "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SarsCov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021);

3. i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.

Dispositivi di protezione individuali

- La scuola continuerà a fornire solo mascherine chirurgiche a tutti gli alunni. In caso di presenza con auto-sorveglianza, in attesa di disposizioni ministeriali in merito, la famiglia dovrà fornire le mascherine FFP2 agli studenti in presenza per 5 giorni.

- Per il periodo di emergenza sanitaria sino al 31 marzo 2022, il personale governativo provvede alla fornitura di mascherine FFP2 solo al personale scolastico preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per tutto quanto qui non riportato si rimanda alla normativa vigente.

Le comunicazioni relative alle procedure adottate verranno pubblicate sul Registro Elettronico in forma riservata per la classe interessata; si pregano pertanto le famiglie di consultare costantemente le comunicazioni sul Registro Elettronico.

La presente vale come notifica a tutti i soggetti interessati.

Il Dirigente scolastico

Mirella Coli